

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 361/21/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI**

Con ricorso depositato il 17.11.2010 Nippon Express Italia SI chiedeva l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe relativo al rigetto dell'istanza con la quale la società ricorrente aveva chiesto il rimborso della T.A.R.S.U. dall'anno 2003 all'anno 2009. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con ordine di rimborso e vittoria di spese, nonché la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

San Marco S.p.a., concessionaria per la gestione delle entrate del Comune di Segrate si costituiva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato con vittoria di spese.

Con successiva memoria precisava che il ricorso era inammissibile in quanto tardivo, avendo la concessionaria già rigettato in precedenza identica istanza, nonché perché questa Commissione non potrebbe ordinare il rimborso delle somme, ma solo annullare il provvedimento di diniego. Nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto ai sensi dell'art. 62 comma 1 D. Lgs. 507/1993 la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree nelle zone dove è istituito il servizio raccolta rifiuti. Peraltro nella specie i rifiuti prodotti dalla ricorrente non sono pericolosi e possono essere conferiti al servizio raccolta del Comune.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto ripetitivo di precedente identica istanza è infondata.

La precedente istanza non era a firma del legale rappresentante ed era una semplice richiesta di informazioni.

La stessa Concessionaria non ha ritenuto inammissibile l'istanza di rimborso in quanto meramente reiterativa di identica precedente domanda di rimborso, ma l'ha rigettata nel merito con il provvedimento che viene qui impugnato, così mostrando di non considerarla affatto meramente ripetitiva di quella precedente.

Non si vede perché il provvedimento, che ha deciso nel merito l'istanza, non dovrebbe essere impugnabile.

L'eccezione secondo cui la Commissione non potrebbe ordinare il rimborso delle somme richieste è infondata.

La Concessionaria sembra confondere l'ordine del giudice di procedere al rimborso con la materiale esecuzione dello stesso, che peraltro può costituire oggetto del giudizio di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato.

La società ricorrente afferma di operare nel settore dei servizi di logistica e dei trasporti integrati e che nelle superfici adibite a magazzino vengono prodotti rifiuti costituiti da imballaggi di tipo terziario (bancali, plastica, polistirolo) che la Nippon non smaltisce tramite il servizio pubblico, ma tramite operatori autorizzati, assumendo il relativo onere. Anche perché il Comune non è in grado di raccogliere i rifiuti in questione. Pertanto ritiene di non dovere sottostare alla tassa.

La Concessionaria, nel provvedimento di diniego, sostiene che la tassa è dovuta per il solo fatto che siano occupate aree o locali idonei a produrre rifiuti esistenti nel territorio comunale dove il servizio di smaltimento dei rifiuti è attivato, ma non ha provato che il

servizio sia in grado concretamente di raccogliere i rifiuti del tipo e quantità prodotti dalla ricorrente.

Su questione analoga si è pronunciata la Corte Suprema di cassazione, Sezione 5<sup>a</sup> civile con sentenza n. 12161 del 26 maggio 2009, citata anche nel ricorso. La sentenza così motiva:

«Nell'affermare che "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 non si tiene conto delle aree che diano luogo alla formazione di rifiuti speciali, tossici, o nocivi al cui smaltimento provvede direttamente e a proprie spese lo stesso produttore. Infatti, dopo l'abrogazione, ad opera della L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3, della L. n. 146 del 1994, art. 39, commi 1 e 2 dai quali era stata disposta l'assimilazione legale ai rifiuti urbani di quelli derivanti da attività economiche suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui alla Delib. Interministeriale 27 luglio 1984, detti rifiuti sono da qualificare speciali con conseguente intassabilità ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993 citato, art. 62, comma 3, con l'obbligo per gli operatori economici di avviarli a smaltimento a proprie spese"; e nell'osservare altresì che "La mancanza di specifici precisi riferimenti e di parametri differenziati induce a ritenere fondate le tesi esposte dal contribuente in ordine alla non applicabilità dell'art. 11 del regolamento adottato dal comune impositore", tale giudice ha fatto invero corretta e puntuale applicazione del principio affermato in giurisprudenza di legittimità in base al quale in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti (v. Cass., 25/11/2005, n. 24977; Cass., 8/7/2004, n. 12586; Cass., 3/9/2004, n. 17860; Cass., 18/12/2003, n. 19461).».

La Commissione condivide tale orientamento che fa proprio.

Ne consegue che la ricorrente ha diritto al rimborso della TARSU in misura corrispondente alle spese sostenute e documentate per smaltire gli imballaggi terziari, (come da risoluzione 16/E del 9.2.2009 e da circolare 111/E del 21.5.1999), oltre ad interessi dalla richiesta al saldo.

Le incertezze giurisprudenziali pregresse inducono a compensare le spese.

### **DISPOSITIVO**

La Commissione accoglie il ricorso ed ordina il rimborso della TARSU in misura corrispondente alle spese sostenute e documentate per smaltire gli imballaggi terziari, oltre ad interessi dalla richiesta al saldo. Spese compensate.